

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.28 del Reg. data 23.06.2025.	OGGETTO: Statuto dell'Ente. Modifica art. 7.
-----------------------------------	--

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventitre** mese di **giugno** nell'ufficio di Segreteria di questa Istituzione di Assistenza e Beneficienza, con sede in Sant'Angelo di Brolo, il Dr. Rosario De Luca funzionario Regionale in pensione, nominato Commissario Straordinario giusto decreto n°36/Gab del 20.04.2025, assistito dal Segretario Dott. Giuseppe Torre

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- il Servizio 9° I.P.A.B. dell'Assessorato alla Famiglia, con nota n. 803/gab del 22/02/2023 e successive note di sollecito n°ri 41491 del 06/10/2023 e 51642 e 13/10/2023 ha sollecitato la modifica degli Statuti vigenti, per essere adeguati alle nuove politiche sociali e alle nuove norme che separano gli atti di indirizzo dagli atti di gestione etc, e orientati verso rappresentanze di organi e istituzioni che poi non hanno proceduto a designare i loro rappresentanti nella composizione del Consiglio di Amministrazione.
- con nota n. 278 del 14 dicembre 2023, sono stati comunicati gli elementi essenziali delle tavole fondative dell'Ente, costituito nel XVII secolo e le relative modifiche statutarie, queste ultime approvate con D.P.R. n. 912 del 17/11/1993;
- Vista l'ulteriore nota del 20.06.2025 prot. 30000 con la quale è stata sollecitata a questa IPAB la composizione dei membri per la ricostituzione del C.D.A. riducendone eventualmente il numero originario previsto n°5 tutti designati dal Consiglio Comunale di Sant'Angelo di Brolo;
- Che l'Ente con delibera Commissariale n°13 del 08.03.2025 ha provveduto a fare, indicando n°3 membri di cui due eletti dal Sindaco del Comune ed un terzo dall'Assessorato alla Famiglia;

RICHIAMATO l'art. 7 "Composizione ed elezione del Consiglio di Amministrazione", del vigente Statuto dell'Ente approvato con D.P. n. 912/93 del 17.11.1993 dell'Assessorato agli Enti Locali;

ACCERTATO che la costituzione a 5 (cinque) componenti del C.d.A. risulta di difficile composizione, non trovando soggetti disponibili ad accettare l'incarico, tenuto conto che trattasi di incarichi onorifici a titolo gratuito;

CONSIDERATO la riduzione non fa venir meno la rappresentanza, così come previsto nelle *tavole fondative*;

RITENUTO che la riduzione a 3 (tre) componenti favorirebbe la costituzione del C.d.A., riducendo il prolungarsi della gestione Commissariale e quindi minori spese per l'Ente;

RITENUTO necessario procedere alla modifica del predetto art. 7;

SENTITO il Sindaco pro-tempore;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e della disposizione transitoria dell'art. 21 del Decreto legislativo n° 207/2001 "nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previsti in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo,